

Messaggio 28 marzo 2023 n. 1200

Oggetto: Pensioni delle gestioni private. Gestione dell'Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari a seguito dell'istituzione dell'Assegno Unico e Universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021. Implementazioni delle procedure e istruzioni operative alle sedi.

1. Premessa

A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 309 del 30 dicembre 2021), all'articolo 1, in attuazione della legge del 1° aprile 2021, n. 46, istituisce l'Assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Con il presente Messaggio, in applicazione del citato disposto normativo e richiamando tutte le indicazioni fornite con la Circolare 34/2022, si forniscono notizie sulle implementazioni nonché le istruzioni procedurali in relazione agli effetti che l'introduzione dell'Assegno unico produce sulla disciplina dell'Assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli Assegni familiari (AF) sulle pensioni della gestione privata.

2. Pensioni con presenza di nipoti nel nucleo familiare

La circolare 34/2022 ha precisato che i nipoti a carico dell'ascendente (sentenza Corte costituzionale n. 180/1999), a decorrere dal 1° marzo 2022 non sono più da considerare a carico del nucleo degli ascendenti.

La fuoriuscita dal nucleo familiare dei nipoti, a carico del nucleo degli ascendenti, consente il riconoscimento delle prestazioni familiari (ANF e AF) per i nuclei composti solo da soggetti diversi dai figli di età inferiore ai 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022 non viene più valutata nel nucleo familiare la presenza dei nipoti e dei nipoti inabili identificati con le sigle "N" e "J" e la prestazione viene riconosciuta per i nuclei residui composti da soli soggetti diversi dai figli di età inferiore a 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

Per consentire il riconoscimento degli ANF/AF ai componenti residui del nucleo e per non considerare più la presenza dei nipoti all'interno dello stesso, sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- sulle pensioni dirette è stata impostata la cessazione del nipote al 03.2022, laddove la stessa fosse successiva a tale data. Inoltre, non viene più consentito l'inserimento del diritto maggiorazione "SI" alla sigla familiare N e/o J con decorrenza pari o successiva a 03.2022;
- sulle pensioni ai superstiti, è stata impostata la cessazione del nipote al 03.2022 laddove la stessa fosse successiva a tale data. Al fine però di garantire il mantenimento della quota di contitolarità è stata inserita un'ulteriore registrazione con diritto maggiorazione "NO" da 03/2022 fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Quanto sopra consentirà di continuare ad erogare gli ANF/AF ai soli soggetti diversi dai figli di età inferiore ai 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età, già registrati con diritto maggiorazione "SI" con data pari o successiva a 03/2022.

Per il riconoscimento del beneficio, la struttura territoriale potrà definire una ricostituzione per trattamento di famiglia, fermo restando che, a breve, verrà eseguita una ricostituzione batch per la determinazione del conguaglio spettante.

3. Pensioni dirette delle gestioni autonome

La circolare 34/2022, al punto 5, precisa che a decorrere dal 1° marzo 2022, con riferimento ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessa il riconoscimento delle prestazioni di cui all'articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955 e ne

consegue che, successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

A decorrere dal 1° marzo 2022 non vengono più riconosciuti gli Assegni Familiari per i figli, compresi gli Universitari con sigla "U" il cui diritto al riconoscimento degli Assegni Familiari si estendeva fino ai 26 anni.

Saranno individuate e ricostituite a livello centrale tutte le pensioni dirette delle gestioni autonome in cui siano presenti soggetti identificati con la sigla "U" con diritto maggiorazione "SI" ed età superiore ai 21 anni. Saranno, altresì, elaborati i relativi conguagli con invio all'interessato della prevista comunicazione.

4. Pensioni nel cui nucleo familiare sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai ventuno anni che non hanno diritto all'Assegno Unico

È stata istituita una nuova sigla familiare, "V", per le pensioni dirette, indirette e reversibili in cui sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni che non hanno diritto all'Assegno Unico poiché non rientrano in nessuna delle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo n. 230/2021, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

Nel caso sopra descritto, la struttura territoriale potrà procedere, tramite ricostituzione per trattamento di famiglia, a inserire la sigla "V" al figlio maggiorenne di età inferiore ai 21 anni che non ha diritto all'Assegno Unico. La presenza di un soggetto "V" consentirà, infatti, l'erogazione degli ANF/AF per il nucleo residuo composto dai soli soggetti diversi dai figli a decorrere dalla data di decorrenza e per tutta la sua vigenza.

Se il soggetto identificato con la sigla "V" cessa prima del compimento del 21° anno di età, il beneficio legato agli ANF/AF per il nucleo diverso dai figli potrà essere riconosciuto, in ogni caso, dopo il compimento del 21° anno di età.

Nel caso di pensioni ai superstiti, l'apposizione della sigla "V" al figlio maggiorenne di età inferiore ai 21 anni che non ha diritto all'Assegno Unico, non comporterà alcuna attribuzione di quota di contitolarità.